



COMUNE DI PADRIA

ORGANI ISTITUZIONALI
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza N. 2 del 05/05/2020

Oggetto: Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO

VISTI i seguenti provvedimenti:

- Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” modificata e integrata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59*”, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*” e dal D.L. 93/2013, capo III “*Norme in tema di Protezione Civile*” coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119;
- Legge n. 265/1999, art. 12, recante “*Trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco in materia d’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali*”;
- Legge n. 401 del 2001 recante: “*Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001*” e n. 343, recante: “*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 “*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze che possono essere estesi a tutte le tipologie di rischio*”;
- L.R. Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, “*Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali*” che, all’art. 70, ha affidato ai Comuni, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998, in merito alla predisposizione e aggiornamento dei piani comunali di emergenza dei quali devono tenere conto degli strumenti urbanistici comunali e alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico od altro rischio;
- L.R. Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36, recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione civile*”, in vigore dal 30 dicembre 2013, il quale istituisce gli uffici territoriali di protezione civile;
- Deliberazione Giunta Regionale della Sardegna n. 20/10 del 12/04/2016 e l suo allegato “*Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di Protezione Civile*”;

CONSIDERATO che la citata Legge n. 225/1992, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile, affida allo stesso o un suo delegato, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

DATO ATTO che:

- con dichiarazione del 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 quale «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

AVUTO RIGUARDO ai seguenti ulteriori provvedimenti:

- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- DPCM varati in data 5, 8, 9, 22 marzo e 1, 10, 20 aprile e ai correlati documenti esplicativi della Prefettura di Sassari, tutti mirati a gestire l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 e all'adozione di misure atte a prevenirne il più possibile la diffusione;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile prot. COVID/0010656 del 03/03/2020 “*Misure operative di protezione civile*” inerenti “*la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19*”;
- D.L. 23/02/2020, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell'08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7 dell'08/03/2020, n. 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, 12 e 13 del 25/03/2020, 14, 15 e 16 del 3/04/2020, 17 del 4/04/2020, 18 del 7/04/2020 e 19 del 13/04/2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS,;

PRESO ATTO che:

- con D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” sono state disciplinate le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del virus in parola, secondo criteri di adeguata specificità e principi di proporzionalità al rischio di diffusione;
- in data 26 aprile 2020 è stato adottato un ulteriore DPCM, pubblicato sulla GU n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni si applicano a far data dal 4 maggio;

RICHIAMATI:

- l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 emanata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, adottata ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- il proprio precedente Decreto n. 1 in data 21/03/2020, avente ad oggetto “Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere per quanto in oggetto, al fine di limitare il più possibile la diffusione del virus Covid-19 nel territorio di questo Ente mediante l'adozione di strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, come ad esempio: misure mirate all'efficace distanziamento sociale e alla eliminazione possibilità di assembramenti di persone nei luoghi pubblici;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, regolamentari e statutarie in relazione all'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente, ravvisandone le motivazioni di diritto e di fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto fin qui premesso e da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

ORDINA

1. Nel territorio del Comune di Padria, sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti, intesi in senso estensivo, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno due metri e vengano utilizzate opportune protezioni della bocca e del naso. Gli spostamenti individuali dei soggetti adulti, sia a piedi che in auto o altro mezzo di locomozione, sono consentiti anche con la presenza di figli minori, rimanendo a carico del genitore l'obbligo di far rispettare al minore la distanza dagli estranei. Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto;

1. Nel territorio di questo Comune, in tutti i locali, servizi e attività aperti al pubblico devono essere messi a disposizione degli operatori e addetti, nonché degli utenti, clienti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo di usare protezioni del naso e della bocca nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Ai fini di cui sopra, possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Resta comunque vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

2. Nel territorio del Comune di Padria, è consentito l'accesso del pubblico, munito di mascherina e guanti, ai parchi, ai giardini pubblici ed al cimitero. L'accesso è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. l'accesso al cimitero è consentito dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con particolare riguardo da parte dei visitatori alla necessità di evitare gli assembramenti e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, ad eccezione di accompagnatori di eventuali minori o di soggetti non autosufficienti. Non è ammesso l'accesso a cani o altri animali d'affezione;
 - b. l'accesso al Parco urbano di via Nazionale all'ingresso del centro abitato con provenienza da Pozzomaggiore è consentito dalle ore 09,00 alle ore 20,00 con particolare riguardo alla necessità di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, ad eccezione di accompagnatori di eventuali minori o di soggetti non autosufficienti. In ogni caso in detto parco è altresì vietato l'ingresso dei cani e di altri animali d'affezione.
 - c. l'accesso al parco Martiri delle Foibe e al giardino della Chiesa di S. Giulia è vietato e in ogni caso in detti siti è vietato l'accesso dei cani e agli animali d'affezione.
 - d. gli accessi alle suddette aree, comprese quelle prive di recinzioni, saranno controllati costantemente allo scopo di:
 - prevenire criticità;
 - verificare le norme sul distanziamento sociale e sull'uso dei dispositivi di protezione;

o evitare qualsiasi assembramento;

4. Nel territorio di Padria, è consentito svolgere allenamenti sportivi in forma individuale. Si suggerisce al riguardo di utilizzare gli impianti sportivi all'interno della cittadella sportiva (campo da tennis, pista atletica, ecc), purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. In tali impianti sportivi dovrà assicurarsi il contenimento delle presenze e dovranno restare chiusi tutti gli ambienti comuni, quali spogliatoi, bagni, docce e eventuali ambienti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, data la effettiva impossibilità di poter garantire la costante sanificazione di detti locali dopo ogni singolo accesso.

4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in tutto il territorio comunale dalla data del 5 maggio 2020 e sono efficaci fino al 10 maggio 2020. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso riferimento al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati e all'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020. Si demanda alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune Padria e dello stesso è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

5. La presente ordinanza è notificata a:

- a. Polizia Locale del Comune di Padria;
- b. Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) - tss29374@pec.carabinieri.it - tss20412@pec.carabinieri.it;
- c. Polizia di Stato - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- d. Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Sassari - protocollo.prefss@pec.interno.it;
- e. ATS Sardegna - Sassari - Servizio Igiene Sanità Pubblica - serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it.

Il Sindaco
Dott. Alessandro Mura